

TAR BOLOGNA

L'ingegnere può lavorare su edifici storico-artistici

DI DARIO FERRARA

Lo studio di ingegneria ben può aggiudicarsi i lavori di risanamento anche se è un edificio di interesse storico-artistico l'immobile che desta preoccupazioni al comune emiliano colpito dal terremoto del 2012. Inutile per i concorrenti rivendicare la competenza esclusiva degli architetti quando i lavori oggetto della procedura pubblica sono interventi di risanamento che non incidono sui profili estetici del fabbricato vincolato. È quanto emerge dalla sentenza 36/2016, pubblicata dalla prima sezione del Tar Bologna. Deve rassegnarsi, l'architetto rimasto escluso dai lavori: stavolta non conta che l'ingegnere non abbia lo stesso senso estetico nella progettazione perché l'intervento che l'amministrazione intende far realizzare punta al mero ripristino strutturale della porzione delle strutture lesionate dal sisma; insomma: si deve procedere ad attività di riparazione con rafforzamento locale, tanto che le relative prestazioni da erogare restano inquadrare nella sfera del risanamento e della salvaguardia dell'immobile danneggiato. Si tratta di intervenire sulla struttura dell'edificio per ripararla e consolidarla: si rientra quindi nelle opere di edilizia civile riconducibili alla «parte tecnica» di cui all'articolo 52, comma 2, del regio decreto 2537/25, nella lettura ampia che ne ha dato la giurisprudenza, comprendendo tutte le lavorazioni che non incidono sui profili estetici e di rilievo culturale degli edifici vincolati. Spese di giudizio compensate per la complessità della questione.

© Riproduzione riservata

